



Sentenza n. 94 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 18 aprile 2023, deposito del 12 maggio 2023
comunicati stampa del [18 aprile 2023](#) e del [12 maggio 2023](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza [n. 14 del 2022](#)

parole chiave:

REATI E PENE – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E
ATTENUANTI

disposizione impugnata:

- [art. 69, comma 4, del codice penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale

La Corte d'assise d'appello di Torino, sezione seconda, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del Codice penale (come modificato dalla l. n. 251/2005).

La disposizione è stata censurata in quanto non consente al giudice di far prevalere la circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. (lieve entità del fatto) sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., relativamente al reato previsto dall'art. 285 c.p. (Devastazione, saccheggio e strage).

Il rimettente muove dall'individuazione, nella **circostanza attenuante ex art. 311 cod. pen.**, di una **precisa funzione di riequilibrio e mitigazione, in grado di conformare il trattamento sanzionatorio alla concreta capacità offensiva della condotta criminosa.**

Viene riportato, difatti, come più volte la Corte abbia avvertito la necessità di far emergere il profilo dell'idoneità del fatto ad incidere sui beni tutelati dal disposto penale a discapito di una eccessiva concentrazione sulla colpevolezza e la pericolosità dell'agente.

Il giudice *a quo* sottolinea come il divieto inderogabile censurato si porrebbe in aperto contrasto con la funzione rieducativa della pena, *ex art. 27 Cost.*, frustrando il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto nonché impedendo

che il trattamento penale sia differenziato a fronte di fatti diversi (violando così anche il principio di offensività del precetto penale *ex art. 25 Cost.*). Secondo il rimettente, la norma censurata si estenderebbe, pertanto, a violare anche il principio di uguaglianza, permettendo un'unica pena per situazioni differenti sul piano della richiamata offensività.

La Corte, nell'esaminare il merito della questione, ricorda di aver già affermato, in diverse pronunce, che **l'individualizzazione e la modulabilità della pena, realizzabile solo attraverso un margine ragionevole di discrezionalità del giudice nell'ambito della forbice edittale, rappresentano un'attuazione naturale dei principi costituzionali di ordine generale (quali il principio di uguaglianza) ma anche di tenore più specificamente penale, qualora si considerino le effettive esigenze della giustizia riparatrice e distributiva.**

In numerosi casi di verifiche in concreto su specifici reati, il giudice delle leggi aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza di alcune attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata. Difatti, veniva rilevato – sotto il profilo oggettivo – come l'elemento comune ad alcune attenuanti fosse proprio la necessità di bilanciamento di fattispecie di reato non circostanziato particolarmente ampie che accomunano condotte a tal punto diverse da esigere una differenziazione nel trattamento sanzionatorio. Dal punto di vista soggettivo, invece, la *ratio decidendi* della Corte si concentrava sulla considerazione dello stretto legame di alcune attenuanti con il carattere personale della responsabilità penale, assumendo come elemento dirimente la ridotta rimproverabilità soggettiva dell'autore.

In continuità con tali pronunce, la Corte ha dichiarato che, anche in relazione al reato di cui all'art. 285 c.p., il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, cui consegue l'obbligata fissità e indefettibilità della pena dell'ergastolo, si presta a configurare un trattamento ingiustificatamente diverso *in peius* per il condannato. **Proprio al fine della tenuta e della coerente realizzazione dei principi rappresentati dalle norme evocate come parametro (artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.) è necessario che il giudice possa (ma non debba) equilibrare il trattamento sanzionatorio alla luce della diversa gravità concreta dei singoli illeciti.**

Dorinda Caccioppo